

S. Massera



vai alla scheda
del libro



della stessa
collana



della

SICUREZZA AD USO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

 **EPC**
EDITORE

Compiti, obblighi e responsabilità
secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.

Stefano Massera

A B C

DELLA SICUREZZA AD USO DEI **R**APPRESENTANTI DEI **L**AVORATORI PER LA **S**ICUREZZA

Compiti, obblighi e responsabilità
secondo il D.Lgs. 81/2008



EPC
EDITORE



Premessa	5
Definizioni	7
Chi fa cosa	11
<i>Il datore di lavoro (DL)</i>	12
<i>Le deleghe</i>	12
<i>Il dirigente</i>	13
<i>Il preposto in azienda</i>	14
<i>Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)</i>	15
<i>Il medico competente</i>	16
<i>Addetti alle emergenze e addetti al primo soccorso</i>	17
<i>Il lavoratore</i>	18
<i>Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</i>	19
<i>Il RLST</i>	21
<i>Attribuzioni del RLS</i>	22
La valutazione dei rischi e il documento di valutazione dei rischi	27
<i>I contenuti del DVR</i>	28
Classificazione dei fattori di rischio.....	33
Approfondimento dei principali fattori di rischio.....	37
<i>Luoghi di lavoro</i>	37
Attrezzature di lavoro e loro utilizzazione	40
Rischio da impianti elettrici	44
<i>Lavori su impianti elettrici</i>	45
<i>DPI</i>	45
<i>Lavori fuori tensione</i>	46
<i>Lavoro in prossimità (BT-MT-AT)</i>	46
<i>Lavori non elettrici (BT-MT-AT)</i>	47
Cantieri	48
<i>Scavi e fondazioni</i>	51
<i>Messa in opera di ponteggi</i>	52
<i>Lavori in quota</i>	54
<i>Misure generali di prevenzione e protezione</i>	54



La segnaletica	56
<i>Comunicazioni verbali e segnali gestuali</i>	61
Movimentazione dei carichi	65
<i>Effetti dannosi</i>	65
Videoterminali	68
<i>Definizioni</i>	69
Agenti fisici – il rumore.....	72
<i>Gli obblighi di legge</i>	72
<i>I mezzi di protezione personali</i>	73
<i>Sorveglianza sanitaria</i>	75
Vibrazioni	77
Campi elettromagnetici.....	80
Agenti chimici	82
<i>Valutazione del rischio</i>	84
<i>La manipolazione delle sostanze chimiche</i>	84
<i>Regole di comportamento</i>	87
<i>Classificazione secondo il sistema GHS</i>	89
Agenti biologici	95
Atmosfere esplosive.....	96
<i>Misure di prevenzione</i>	97
<i>Misure di protezione</i>	98
<i>Misure organizzative</i>	99
Antincendio.....	100
<i>Incendio</i>	100
<i>Regole principali di prevenzione incendi</i>	103
<i>Provvedimenti idonei per la protezione antincendio</i>	105
<i>Cosa fare in caso di incendio</i>	107
<i>Mezzi di estinzione</i>	109
<i>Uso degli idranti</i>	110

PREMESSA

Una delle principali misure di prevenzione degli infortuni consiste nella conoscenza del rischio. Questa affermazione vale per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza e comporta la competenza sulle leggi che regolano le varie misure di prevenzione e protezione.


La normativa che regola l'igiene e la sicurezza sul lavoro è oggettivamente complessa anche in ragione della sua continua evoluzione. L'approccio che il legislatore sta seguendo in questa disciplina da almeno due decenni prevede la partecipazione attiva di più soggetti a un sistema gestionale indirizzato alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.


Nel 2008 è stato pubblicato un provvedimento normativo molto importante per l'igiene e la sicurezza sul lavoro: il cosiddetto "Testo Unico". Si tratta del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato sul Supplemento ordinario (N. 108/L) della Gazzetta Ufficiale n. 101.

Il Testo unico è stato integrato e modificato a più riprese dal legislatore con numerosi interventi che hanno via via definito nel dettaglio molti degli aspetti meritevoli di aggiornamento e approfondimento.

Il testo è composto da 306 articoli e 51 allegati e abroga, totalmente o in parte, diverse norme che sono adesso ricomprese nel testo dell'attuale decreto.

Il campo di applicazione è esteso a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio; si applica





Il Testo Unico si applica con particolari disposizioni anche ai lavoratori autonomi

Il Testo Unico attribuisce grande importanza ai compiti degli RLS che saranno illustrati e approfonditi nel presente opuscolo.

a tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e autonomi.

Gli obblighi di prevenzione e protezione interessano con diverse modalità anche i cosiddetti "soggetti equiparati", riconducibili nelle seguenti categorie:

- lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro;
- lavoratori distaccati presso altro soggetto;
- lavoratori delle PP.AA. che prestano servizio presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali;
- lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio;
- lavoratori a domicilio e lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati;
- lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico o telematico;
- lavoratori autonomi;
- componenti dell'impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo;
- volontari che prestano attività tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, volontari che effettuano il servizio civile.

DEFINIZIONI

Nella stesura dell'opuscolo si adatteranno le definizioni del D.Lgs. 81/2008 riportate nella seguente tabella.

Tabella 1 – Definizioni riportate nell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2008

LETTERA	TERMINE	DEFINIZIONE
a)	Lavoratore	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
b)	Datore di lavoro	Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

(segue)



Tabella 1 – Definizioni riportate nell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2008

LETTERA	TERMINE	DEFINIZIONE
		Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
c)	Azienda	Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d)	Dirigente	Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
e)	Preposto	Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f)	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g)	Addetto al servizio di prevenzione e protezione	Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h)	Medico competente	Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
i)	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;



Tabella 1 – Definizioni riportate nell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2008

LETTERA	TERMINE	DEFINIZIONE
l)	Servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m)	Sorveglianza sanitaria	Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
n)	Prevenzione	Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
o)	Salute	Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
p)	Sistema di promozione della salute e sicurezza	Complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q)	Valutazione dei rischi	Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
r)	Pericolo	Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s)	Rischio	Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t)	Unità produttiva	Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u)	Norma tecnica	Specificata tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;



Tabella 1 – Definizioni riportate nell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2008

LETTERA	TERMINE	DEFINIZIONE
v)	Buone prassi	Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'art. 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
z)	Linee guida	Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
aa)	Formazione	Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb)	Informazione	Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc)	Addestramento	Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd)	Modello di organizzazione e di gestione	Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee)	Organismi paritetici	Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:

(segue)

Tabella 1 – Definizioni riportate nell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2008

LETTERA	TERMINE	DEFINIZIONE
		la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
ff)	Responsabilità sociale delle imprese	Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

CHI FA COSA

La gestione della sicurezza in azienda è affidata dal D.Lgs. 81/2008 a una serie di figure per le quali sono definite specifiche attribuzioni.

È fondamentale conoscere le competenze dei diversi ruoli al fine di garantire il miglior coordinamento tra i diversi soggetti.





IL DATORE DI LAVORO (DL)

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, [...], in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa [...].

IL DL: CHE FA?

- è responsabile dell'azienda;
- valuta i rischi;
- adotta misure di prevenzione e protezione;
- nomina le figure e organizza l'attività in modo da ridurre al minimo i rischi.



LE DELEGHE

Nelle strutture complesse, come le società, il datore di lavoro può essere il legale rappresentante dell'ente.

Ma il legale rappresentante può delegare alcune funzioni a uno o più suoi rappresentanti attribuendo l'autonomia decisionale e finanziaria per il compito assegnato.

L'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce la possibilità di delega e definisce condizioni nelle quali questa è ammessa:

- a) atto scritto con data certa;
- b) capacità ed esperienza del delegato;
- c) natura dei poteri attribuiti al delegato;
- d) autonomia di spesa necessaria per le funzioni delegate;
- e) accettazione per iscritto.

Il datore non può tuttavia delegare la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Pagine omesse dall'antepprima del volume